

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 02/2019

**Il decreto attuativo sulle novità
previdenziali della legge di bilancio 2019**

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Il decreto attuativo sulle novità previdenziali della legge di bilancio 2019

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 28 gennaio 2019 [il Decreto legge 28 gennaio 2019 N° 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni"](#)

Quella che vi offriamo, qui di seguito, è una primissima lettura della parte II che tratta delle novità in campo previdenziale.

Sul reddito di cittadinanza torneremo con un prossimo numero di Previdenza Flash.

Indice	pagina
Pensione con "quota 100"	2
Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali	3
Opzione donna	4
No incrementi età pensionabile per effetto aumento speranza di vita per i lavoratori precoci	5
A.Pe Sociale	5
Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche	6
Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione	6
Riscatto laurea	7
Massimale contributivo dipendenti pubblici	7
Fondi di solidarietà bilaterali per favorire l'accesso al pensionamento "quota 100"	7
Anticipo del TFS	8

La pensione con “Quota 100”

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)

Il decreto all'art. 14 stabilisce che:

tutti i lavoratori iscritti all'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) ed alle forme esclusive e sostitutive (praticamente tutti i lavoratori) nonché iscritti alla Gestione separata INPS, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno **62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni = “Quota 100”**.

Durata

Questa possibilità introdotta in via sperimentale per il triennio 2019/2021 potrà essere esercitata anche in data successiva purché i requisiti siano maturati anteriormente al 2019 o nel corso del triennio.

Età

Il requisito dell'età (62 anni) resta fisso in quanto non soggetto agli incrementi per la speranza di vita.

Cumulo contributivo

Per maturare il diritto alla pensione “quota 100”, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Non sono, invece, utilizzabili i contributi versati alle Casse di previdenza dei liberi professionisti (INARCASSA, Cassa Forense, ENPAF, ENPAM, ecc..)

Cumulo con redditi da lavoro

La pensione “quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia con:

- i redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Decorrenza della pensione

Dipendenti settore privato

- 1° aprile 2019 se tutti i requisiti (età e contributi) sono stati maturati entro il 31 dicembre 2018
- Tre mesi dopo la maturazione di tutti i requisiti (età e contributi) se sono stati maturati dopo il 1° gennaio 2019

- Esempio. Chi raggiunge entrambi i requisiti a giugno del 2019 non potrà andare in pensione dal successivo mese di luglio ma comincerà a riscuotere la prima rata di pensione solo dal 1° ottobre 2019.

Dipendenti del settore pubblico

- 1° agosto 2019 per chi ha maturato entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto) i requisiti previsti
- sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti per chi li matura dal 29 gennaio 2019 giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n° 4/2019

Domanda di collocamento a riposo

La domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

No collocamento a riposo d'ufficio

Limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione la norma che prevede per i pubblici dipendenti possibilità di collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento dei requisiti pensionistici

Personale della scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico (settembre o novembre 2019) se maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2019.

Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali

L'art. 15 prevede:

Requisito contributivo per pensione anticipata

I requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata viene fissato, a far data dal 1° gennaio 2019, rispettivamente:

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi per le donne

Decorrenza pensione

Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Per chi ha maturato i requisiti contributivi entro il 31 dicembre 2018 la prima decorrenza utile sarà 1° aprile 2019 purché la domanda di pensione venga inoltrata entro il mese di marzo.

Il personale della scuola e AFAM, che maturi il requisito nel corso del 2019, può presentare domanda di pensione entro il 28 febbraio 2019 con decorrenza pensione nel mese di settembre/novembre 2019.

Aumenti requisiti per “aspettativa di vita”

Dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, non verranno applicati gli adeguamenti alla speranza di vita ai requisiti per l’accesso alla pensione anticipata.

Ergo, fino al 31 dicembre 2026 i requisiti contributivi resteranno:

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini
- 41 anni e 10 mesi per le donne

Opzione donna

L’art. 16 ripristina dal 1° gennaio di quest’anno, con qualche aggiustamento, la cosiddetta “opzione donna” ovvero l’opportunità per le lavoratrici del gentil sesso di andare in pensione, optando per il calcolo contributivo, con qualche anno di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia o a quella anticipata con i requisiti ordinari.

Potranno andare in pensione di anzianità, ricorrendo a questa opportunità e a condizione di aver raggiunto entro il 31 dicembre del 2018 i 35 anni di contributi le lavoratrici:

- nate entro il 31 dicembre 1960 con sola contribuzione da lavoro dipendente
- nate entro il 31 dicembre del 1959 se con contribuzione, in tutto o in parte, da lavoro autonomo.

Decorrenza pensione con “opzione donna”

Come per il passato, la decorrenza di questa opportunità di pensionamento continua ad essere regolamentata dalle disposizioni contenute nell’art. 12 della L. 122/2010 e, quindi, l’accesso alla pensione sarà consentito soltanto trascorsi almeno 12 mesi (18 mesi per le lavoratrici autonome) dalla data di perfezionamento di ambedue i requisiti.

Considerazioni varie

Poiché per utilizzare questa opportunità di pensionamento, c’è il passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo, le lavoratrici che optano per l’ “opzione donna” subiscono, in genere, una decurtazione sull’assegno che oscilla intorno 25-35% rispetto alla pensione spettante con il sistema misto/retributivo.

Il taglio è tuttavia molto variabile perché è condizionata dall’età della lavoratrice e dalle caratteristiche di carriera, retribuzione ed anzianità contributiva maturata al 31/12/1995. Prima di optare per questa forma di pensionamento occorre fare bene i propri calcoli. Prendiamo, ad esempio, il caso di una lavoratrice dipendente nata a gennaio del 1959 e che ha raggiunto il 31 dicembre del 2018 i 35 anni di contributi.

Se ha smesso l’attività lavorativa e non prevede di rioccuparsi, l’ “opzione donna” è forse conveniente perché altrimenti avrebbe diritto alla pensione di vecchiaia solo a 67 anni e 6 mesi . Diversa è, invece, la condizione di chi sta ancora lavorando.

In questa ipotesi, infatti, proseguendo l'attività lavorativa, raggiungerebbe il diritto alla pensione con Quota 100 il 1° dicembre del 2021, senza subire la decurtazione provocata dal passaggio dal sistema retributivo/misto a quello contributivo.

No incrementi età pensionabile per effetto aumento speranza di vita per i lavoratori precoci

L'art. 17 stabilisce che i lavoratori "precoci" (si veda [Previdenza Flash n° 213 marzo 2018](#))

- 52 contributi settimanali di lavoro effettivo entro il 19° anno di età)

e in possesso degli altri requisiti soggettivi:

- Disoccupati che abbiano esaurito da almeno tre mesi tutti gli ammortizzatori sociali
- Invalidi civili di grado pari o superiore al 74%
- "Carigiver" addetti all'assistenza di un parente entro il secondo grado portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n° 104 del 1992 e convivente
- Lavoratori dipendenti addetti da almeno sei/sette anni a lavori gravosi o usuranti

possono continuare ad accedere al pensionamento con 41 anni di contributi.

Al requisito contributivo (41 anni) non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, gli aumenti per l'aspettativa di vita

Decorrenza pensione

Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Ricordiamo che i lavoratori precoci devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica:

- Entro il 1° marzo di ciascun anno;
- E' possibile presentare la domanda anche successivamente al 1° marzo di ciascun anno successivo ma comunque entro il 30 novembre. Queste domande saranno prese in esame dall'INPS esclusivamente se non è stato superato il tetto di spesa fissato annualmente.

A.Pe Sociale

L'art. 18 proroga l'Ape sociale a tutto il 31 dicembre 2019.

Per informazioni sull'A.Pe sociale si vedano i numeri [n° 203](#) [n° 188](#) e [190 di Previdenza Flash](#)

Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche

L'art. 19 proroga a tutto il 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione per le contribuzioni INPDAP non versate.

Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione

L'articolo n° 20 introduce per il triennio 2019/2021 la facoltà, per i lavoratori dipendenti o autonomi che non abbiano contribuzione in periodi antecedenti il 31 dicembre 1995 e che non siano titolari di pensione, di riscattare in tutto o in parte, i periodi antecedenti al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto N° 4/2019) compresi tra la data del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

In altre parole i lavoratori che sono nel sistema contributivo "puro" possono coprire eventuali "vuoti" contributivi compresi tra la data del primo contributo e quella dell'ultimo contributo. I contributi da riscattare devono essere antecedenti 29 gennaio 2019 data di entrata in vigore del decreto n° 4/2019.

L'accredito, anche futuro, di contribuzione (per esempio contribuzione figurativa per servizio militare, riscatto laurea o altre), che si collochi in data anteriore al 31 dicembre 1995 fa annullare l'eventuale riscatto; l'onere già versato, in questo caso, verrà restituito.

Domanda di riscatto

La domanda di riscatto deve essere inoltrata dal lavoratore assicurato o dai suoi superstiti o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado.

Calcolo dell'onere

Per la determinazione dell'onere dei periodi di riscatto si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Possibilità di pagamento da parte del datore di lavoro

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

Rateizzazione

E' possibile rateizzare l'onere in 60 rate mensili di importo non inferiore ai 30 €.

Riscatto laurea

Sempre l'art. 20 al comma "6" introduce una nuova forma di riscatto di laurea.

- La facoltà di riscatto viene data fino al compimento del 45° anno di età;
- Vale solo per i lavoratori nel sistema contributivo "puro" senza contributi antecedenti il 1° gennaio 1996
- Anche solo per incrementare l'anzianità contributiva. Questo riscatto vale solo per aumentare l'anzianità contributiva e non anche per determinare il calcolo della pensione.

Esempio:

- Ho meno 45 anni di età;
- ho contributi dal 1997 in poi;
- la contribuzione da riscattare (laurea) si colloca dopo il 1° gennaio 1996
- ho meno di 20 anni di contributi

posso riscattare la laurea per raggiungere i 20 anni di CTB

Costo

Si ipotizza un costo pari a 5.250 € per ogni anno da riscattare.

Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare partecipate dal datore di lavoro.

E' possibile chiedere di essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo se si è pubblici dipendenti in settori in cui non siano attive forme di previdenza complementare con compartecipazione da parte del datore di lavoro.

Fondi di solidarietà bilaterali per favorire l'accesso al pensionamento "quota 100"

I Fondi bilaterali di solidarietà di settore, vale a dire:

- | | |
|--|--|
| • Fondo Poste | • Fondo Credito |
| • Fondo Assicurativi | • Fondo Trasporto Pubblico |
| • Fondo Credito Cooperativo | • Fondo Integrazione Salariale – FIS |
| • Fondo di solidarietà del Trentino | • Fondo Trasporto Aereo |
| • Fondo di solidarietà di Bolzano – Alto Adige | • Fondo di solidarietà lavoratori marittimi – SOLIMARE |
| | • Altri non specificati |

possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100 nei successivi tre anni.

L'assegno può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.

I Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà.

Anticipo del TFS

I pubblici dipendenti che hanno diritto al TFS (trattamento di fine servizio) o trattamenti analoghi che accedano al pensionamento con "quota 100" maturano il diritto con le "vecchie" normative vale a dire che resta il differimento della liquidazione del TFS o analoghi a seconda delle modalità di pensionamento/dimissioni.

Possibilità di richiesta di anticipo alle banche o intermediari

E' possibile chiedere un anticipo della somma maturata fino ad un massimo di 30.000 €.

Viene fissato un tasso di interesse massimo.

Tutta la normativa sarà stabilita da apposito decreto attuativo.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande

il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina

